Legge regionale 09 settembre 1991, n.44

Bilancio di previsione 1991 - Assestamento e 2a variazione

ARTICOLO 1

(Variazione dello stato di previsione della entrata e della spesa)

- 1. Gli stati di previsione dei residui, della competenza e della cassa della parte "Entrata" del bilancio per l'anno 1991 sono modificati come da prospetto allegato A).
- 2. Gli stati di previsione dei residui della competenza e della cassa della parte "Spesa" del bilancio per l'anno finanziario 1991 sono modificati come da prospetto allegato B).

ARTICOLO 2

(Variazioni delle risultanze finali)

1. "Le variazioni di cui all'art. 1 della presente legge modificano il bilancio di previsione 1991 nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

RESIDUI

Г	4	_ 4 _
En	tra	ata

in aumento	477.796.149.615
in diminuzione	333.447.635.299
totale	144.348.514.316

Spesa

in aumento 369.775.550.480 in diminuzione 260.001.131.804 totale 109.774.418.676

Totale

in aumento 108.020.599.135 in diminuzione 73.446.503.495

Totale complessivo 34.574.095.640

COMPETENZA

Entrata

in aumento 964.668.934.797 in diminuzione 227.240.728.278 totale 737.428.206.519

Spesa

in aumento 968.825.182.453

in diminuzione 231.396.975.934 totale 737.428.206.519

Totale

in aumento 4.156.247.656 in diminuzione 4.156.247.656

CASSA

Fondo cassa al 31-12-1990

in aumento 574.905.577 totale 574.905.577

Entrata

in aumento 1.143.811.610.772 in diminuzione 115.374.850.291 totale 1.128.436.760.481

Somma attiva in aumento 1.144.386.516.349 in diminuzione 115.374.850.291 totale 1.029.011.666.058

Spesa

in aumento 1.200.819.227.585 in diminuzione 171.807.561.527 totale 1.029.011.666.058

TOTALE

in aumento 56.432.711.236 in diminuzione 56.432.711.236

ARTICOLO 3

(Autorizzazioni di spesa per l'anno 1991)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della LR 9-4-1990, n. 40 le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

ARTICOLO 4

(Allegati di bilancio - Mutui)

1. Al prospetto dei mutui gia' autorizzati dalla LR 24-5-1991, n. 24 e successive variazioni ed indicati nell'allegato II - 1) al bilancio 1991 sono apportate le modifiche di cui all'allegato C alla presente legge

ARTICOLO 5

(Mutui)

1. L'art. 9 della LR 24-5-1991, n. 24 e' sostituito dal seguente:

- "Agli effetti di cui ai commi successivi di disavanzo per l'esercizio 1991 e' approvato in L. 200.388.813.020".
- 2. La Giunta Regionale e' autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti con Istituti di credito a norma dell'art. 36 della LR 6-5-1977 n. 28 e successive modificazioni negli esercizi precedenti che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.
- 3. La Giunta regionale e' autorizzata altresi' a contrarre, nell'esercizio 1991 mutui e prestiti per i seguenti importi e per le finalita' di seguito indicate:
- L. 200.388.813.020 per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalita' indicate nell'allegato II) 1);
- L. 70.000.000.000 quale importo massimo per la estinzione anticipata dei mutui di cui al secondo comma, comprensivo del debito residuo dei predetti mutui e degli oneri contrattualmente previsti per la risoluzione anticipata dei finanziamenti stessi.
- 4. I mutui di cui al terzo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale non superiore al 14,00% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1-1-1992.
- 5. In caso di eventuale maggiorazione della rata massima di ammortamento determinata in L. 32.625.000.000 derivante, nel corso dell'ammortamento dalla variabilita' del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennale con le singole leggi di bilancio.
- 6. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria nel modo seguente:
- a) per quanto concerne gli oneri derivanti da nuovi mutui contratti per l'estinzione anticipata autorizzata ai sensi del secondo comma, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti per far fronte agli oneri conseguenti ai mutui di cui con il presente articolo viene autorizzata l'estinzione anticipata;
- b) per quanto riguarda gli oneri derivanti per gli anni 1992 e 1993 dai mutui per la copertura del disavanzo per l'esercizio 1991, mediante gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.
- 7. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 1993 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Nell'art. 6 della LR 24-5-1991, n. 26 e' eliminata la locuzione "di proprieta' della Regione".
- 2. E' autorizzata per l'anno 1991 l'erogazione al "Centro Internazionale dei Congressi", cui la Regione aderisce ai sensi della LR 16-12-1974, n. 73, di un contributo straordinario di L. 700.000.000 per interventi di investimento. All'erogazione del suddetto contributo provvede la Giunta Regionale in base alla necessita' di spesa documentata dal predetto Centro.

ARTICOLO 7

(Devoluzione di somme a destinazione vincolata)

- 1. I Comitati di cui alla LR 2 maggio 1983, n. 43 e successive modificazioni, una volta perseguite le finalita' per le quali sono stati istituiti, e fatto salvo quanto previsto dai relativi Statuti, possono disporre la devoluzione alla Regione del netto patrimoniale attivo.
- 2. Le somme provenienti dal netto patrimoniale attivo di cui al precedente comma devoluto alla regione sono vincolate al finanziamento delle iniziative di cui alla LR 2-5-1985 n. 43 e successive modificazioni.
- 3. La Giunta regionale e' autorizzata, a seguito dell'accertamento delle somme di cui al precedente comma, a provvedere con proprio atto alla necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione e l'iscrizione delle entrate e la destinazione nella spesa.